II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2007

che modifica la decisione 2006/802/CE per quanto riguarda le carni suine provenienti da suini vaccinati in Romania con un vaccino convenzionale vivo attenuato

[notificata con il numero C(2007) 3418]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/522/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/802/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania [2], è stata adottata contro la peste suina classica in tale Stato membro.

(2) L'articolo 4 di detta decisione approva il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per la vaccinazione d'emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato («piano approvato»).

(3) A norma dell'articolo 5, lettera c), della decisione 2006/802/CE, la Romania deve garantire che le carni suine provenienti da suini vaccinati con un vaccino convenzionale vivo attenuato, in conformità dell'articolo 4, siano limitate al consumo nazionale privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità al consumatore finale o al mercato locale nello stesso comune e non siano inviate agli altri Stati membri. L'articolo 5, lettera b), stabilisce che tali carni suine sono provviste di un marchio speciale.

(4) Il piano approvato stabilisce il divieto di uscita di suini domestici provenienti da aziende non professionali e di carne suina, sottoprodotti e prodotti suini provenienti da tali suini, salvo in caso di consumo familiare nell'azienda di origine. Ove appropriato, è possibile commercializzare animali vivi esclusivamente sul mercato locale.

(5) Il 3 maggio 2007, la Romania ha presentato alla Commissione una modifica del piano approvato. Il piano approvato così modificato autorizza, a determinate condizioni, il movimento diretto di suini da aziende piccole e non professionali nonché, nei casi in cui sia stata effettuata la vaccinazione d'emergenza con un vaccino convenzionale vivo attenuato a norma dell'articolo 4 della decisione 2006/802/CE, il trasporto a un macello situato nella stessa contea dell'azienda di origine oppure, se non esiste un macello in tale contea, ad un altro situato in una contea confinante.

(6) La Romania ha richiesto inoltre una deroga temporanea all'articolo 5, lettera c), della decisione 2006/802/CE fino al 31 agosto 2007 al fine di poter commercializzare a livello di contea la carne proveniente da tali suini, viste le gravi difficoltà sorte nel trovare un mercato locale sufficiente all'interno del comune di origine.

[1] GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
[2] GU L 329 del 25.11.2006, pag. 34.

(7) La modifica del piano approvato e la richiesta di deroga all'articolo 5, lettera c), della decisione 2006/802/CE sono compatibili con l'obiettivo di eradicazione della peste suina classica nei suini in Romania. Nell'interesse della salute degli animali, la deroga deve essere tuttavia soggetta a determinate condizioni, in particolare la carne dei suini in questione deve essere provvista di un marchio speciale per garantirne la completa tracciabilità e non deve essere spedita in altri Stati membri.

(8) La decisione 2006/802/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/802/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Piano per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato

Viene approvato il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006, modificato conformemente alla modifica presentata alla Commissione il 3 maggio 2007, per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato, nell'area di cui al punto 4 dell'allegato.»;

2) è inserito il seguente articolo 5 *bis*:

«*Articolo 5* bis

Deroga alle condizioni di cui all'articolo 5, lettera c)

1. In deroga all'articolo 5, lettera c), la Romania può autorizzare la commercializzazione di carne suina proveniente da suini vaccinati a norma dell'articolo 4 per il mercato locale nella stessa contea dell'azienda di origine di tali suini, purché la carne:

a) sia stata registrata al macello in conformità delle indicazioni dell'autorità competente;

b) sia stata conservata e immagazzinata separatamente dalla carne suina non oggetto del presente articolo;

c) sia contrassegnata da marchio sanitario speciale o di identificazione;

i) diverso dai marchi di cui all'articolo 5, lettera b);

ii) che non possa essere confuso con il bollo comunitario di cui all'articolo 4 della decisione 2006/779/CE;

d) possa essere trasferita solo a stabilimenti all'interno della stessa contea dell'azienda di origine dei suini;

e) sia corredata di un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale che identifichi le carni suine, ne specifichi l'origine e la destinazione.

2. Sono vietate le spedizioni di carne suina di cui al paragrafo 1 verso altri Stati membri.»

Articolo 2

La Romania adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 3

L'articolo 1, punto 2), si applica fino al 31 agosto 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione